

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE  
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 5

del 29/01/2020

Oggetto: **Modifica "Art.37 – Retta per la fruizione del posto letto" del "Bando di concorso per l'attribuzione di borse altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2019/20"**

**L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Gennaio, in Palermo presso la presidenza dell'ERSU al 1 piano dell'Ed.1 "Santi Romano" – viale delle Scienze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.**

Risultano presenti:

- Prof. Giuseppe Di Miceli – Presidente;
- Prof.ssa Antonella Sciortino, rappresentante Prof. Universitari di ruolo e dei Ricercatori;
- Sig.ra Adelaide Carista, rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Giorgio Gennusa, in rappresentante degli studenti universitari;
- Sig. Emanuele Nasello, in rappresentante degli studenti universitari.

Risultano altresì presenti:

- il Dott. Salvatore Altamore, Presidente del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

Il Presidente del C di A., constatata la sussistenza del numero legale, introduce la proposta avente per oggetto: **Modifica "Art.37 – Retta per la fruizione del posto letto" del "Bando di concorso per l'attribuzione di borse altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2019/20"** che si allega al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei relativi pareri.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno, collaborato dal Dott. Guglielmo Castellana.



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** il D.Lgs. n. 68/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- VISTO** il Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario dell'ERSU di Palermo per l'a.a. 2019/20, approvato con Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 8 del 12.7.2019 e pubblicato con Determina del Direttore f.f. n. 132 del 12.7.2019, ed in particolare l'art. 30 comma 3, con il quale si stabilisce che "[...] gli studenti che rimarranno idonei per il servizio abitativo e che avranno manifestato il proprio interesse al servizio nelle modalità previste dall'art.36 avranno la possibilità di presentare la dichiarazione di locazione nei termini previsti dall'art.23. Tali studenti, se assegnatari di borsa di studio, avranno diritto anche alla quota monetaria relativa al servizio abitativo [...]";
- VISTA** la richiesta del consigliere Emanuele Nasello, pervenuta al presidente con nota del 20 Gennaio 2020, acclarata al protocollo al numero 1388, con cui chiede l'inserimento come punto all'odg del CDA del 29 Gennaio 2020, la: *"Soppressione della retta per la fruizione del posto letto - stabilita ai sensi dell'art. 37 e indicata nella tabella 13 in appendice del Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2019/2020 - riguardante gli studenti idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto, iscritti al primo anno fuori corso del nuovo ordinamento e gli studenti idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l'A.A. 2019/20, in quanto laureandi, relativamente al primo semestre"*
- VISTO** il verbale del CDA del 29 Gennaio 2020;
- PRESO ATTO** che l'art. 3 comma 4 del DPCM 9 Aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari recita:  
*I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti modalità: **per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;**  
**per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;**  
**per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore***

*semestre;*

**per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;**

per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

**RITENUTO**

di poter riconoscere la fruizione gratuita del "posto letto" agli studenti idonei di Borsa di studio e agli assegnatari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- *iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di cui al comma 3 - art.3 del DPCM 9 Aprile 2001, (studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.*

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, all'unanimità

**DELIBERA**

**Art. 1**

**DI RICONOSCERE** la fruizione gratuita del "posto letto" agli studenti idonei di Borsa di studio e agli assegnatari del beneficio che si trovino nelle seguenti condizioni:

- *iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di cui al comma 3 art.3 DPCM 9 Aprile 2001, (studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509) per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione;*
- *iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.*



**Art. 2**

**DI MODIFICARE** il "Bando di concorso per l'attribuzione di borse altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2019/20" all'art. 37 con il seguente testo :

Non pagano la retta:

- ✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
- ✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto iscritti al 1 anno fuori corso limitatamente al primo semestre;
- ✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto non iscritti all'A.A. 2019/20 in quanto laureandi limitatamente al primo semestre;
- ✓ le persone con disabilità.

Pagano la retta:

- ✓ gli assegnatari del posto letto che non hanno richiesto la Borsa di studio;
- ✓ gli idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al primo anno fuori corso del nuovo ordinamento. Costoro effettueranno il pagamento anticipato della retta, nella misura del 50% di quanto previsto secondo la fascia di appartenenza limitatamente alla eventuale fruizione del servizio per il secondo semestre;

Rimane invariato il testo della rimanente parte dell'art. 37.

Si dà mandato al Direttore di porre in essere quanto necessario per dare piena attuazione alla presente delibera.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Segretario  
Direttore f.f.**

  
Ernesto Bruno

**Il Presidente del C. di A.**

Prof. Giuseppe Di Miceli

